

Allegato 1

Disposizioni regionali attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno.

1. Premessa

Le presenti disposizioni attuative si riferiscono alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Detta misura, riprendendo i contenuti della analoga misura prevista dal precedente regolamento (CE) n. 1493/1999, ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

Le presenti disposizioni, in linea con il Programma Nazionale di Sostegno, hanno durata quinquennale.

La superficie a vigneto piemontese supera i 45.000 ettari di cui 40.000 circa producono vini a denominazione di origine.

La presenza di impianti obsoleti, per materiali e concezione, motiva l'attivazione di una misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Con la precedente programmazione regionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999, a partire dalla campagna 2000-2001 in Piemonte sono stati ristrutturati e riconvertiti vigneti su una superficie pari a 10.000 ettari (circa il 20% della superficie vitata) a fronte di contributi erogati per circa 59 Meuro.

Il regolamento (CE) n. 479/2008 consente di consolidare questi risultati migliorando le caratteristiche strutturali dei vigneti piemontesi.

2. Riferimenti

La misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è disciplinata da:

- regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
- regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo;
- programma nazionale di sostegno, inviato alla Commissione dell'Unione Europea il 30 giugno 2008 ed entrato in applicazione il 30 settembre 2008;
- decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8 agosto 2008, n. 2553, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti.

3. Area dell'intervento

La misura si applica sull'intero territorio regionale in cui è possibile produrre vini a denominazione di origine al fine di aumentarne la superficie iscritta, adeguare il livello qualitativo e ed ottenere un incremento qualitativo delle produzioni.

4. Beneficiari

Possono beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008:

- o gli imprenditori agricoli singoli e associati,
- o cooperative agricole,
- o società di persone e di capitali esercitanti attività agricola.

che conducono vigneti o detengono diritti di reimpianto

Possono altresì presentare progetti collettivi i soggetti elencati precedentemente, specificandolo nella domanda.

5. Presentazione delle domande

La domanda per beneficiare dell'aiuto viene presentata all'Organismo Pagatore secondo le modalità operative stabilite da AGEA Coordinamento.

Le modalità applicative della misura, nonché le modalità per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso di informazioni sono definite con successivo atto dirigenziale del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte d'intesa con l'Organismo pagatore, ai sensi del decreto del MIPAAF 8 agosto 2008.

6. Azioni ammissibili

Il regime di sostegno può riguardare le seguenti tipologie per azione:

Azione	Tipologia	Codice
A Riconversione varietale	Estirpazione e reimpianto di una diversa varietà di vite sulla stessa superficie o su superficie diversa	A. 1
	Reimpianto di una diversa varietà di vite utilizzando un diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento	A. 2
	Reimpianto anticipato di una diversa varietà di vite	A. 3
	Sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo di età massima di 20 anni.	A. 4
B Ristrutturazione	Estirpazione e reimpianto del vigneto con la stessa varietà di vite: <ul style="list-style-type: none">• con diversa collocazione in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche;• senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite	B. 1
	Reimpianto, con diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento, mantenendo la stessa varietà di vite	B. 2
	Reimpianto anticipato mantenendo la stessa varietà di vite : <ul style="list-style-type: none">• in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche;• con modifiche al sistema di coltivazione della vite.	B. 3
C Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti	Trasformazione delle forme di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni a controspalliera assurgente (guyot, cordone speronato)	C. 1
	Modifiche delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente con l'esclusione della ordinaria manutenzione.	C. 2

La modifica del sistema di coltivazione della vite (azione B. 1 e B. 3) deve riguardare almeno uno delle seguenti caratteristiche tecniche:

- forma di allevamento,
- forma di potatura,
- densità di impianto (non inferiore al 10%) anche con modifiche del sesto di impianto,
- riorientamento della disposizioni dei filari.

Per modifiche delle strutture di sostegno (azione C. 2) si intende: la sostituzione migliorativa completa dei pali, fili e accessori. Per ordinaria manutenzione delle strutture di sostegno si intende la sostituzione parziale delle stesse.

7. Interventi non ammissibili

Il regime di aiuto non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in tal senso il rimpianto sulla stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite (art. 6 del Reg. CE n. 555/08);
- b) agli impianti viticoli che nei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali, regionali per interventi di ristrutturazione e riconversione;
- c) al rinnovo dei vigneti impiantati in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1592/96, n. 1627/98, n. 2328/91 o realizzati mediante l'utilizzo di diritti di nuovo impianto, concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999;
- d) alle superfici vitate per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008;
- e) agli interventi che incrementano la superficie di particolari denominazioni di origine secondo quanto disposto dalla normativa regionale.

8. Condizioni

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati devono:

- aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale (tale correttezza e completezza è fondamentale per i controlli di condizionalità di cui all'art. 20 del regolamento (CE) n. 479/2008); ai fini dell'aiuto, il fascicolo deve contenere inoltre le informazioni delle superfici coltivate a vigneto unitamente alla documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse;
- essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo ;
- aver presentato la dichiarazione di raccolta uve e di produzione del vino nell'ultima campagna vitivinicola;
- essere in possesso del consenso del proprietario alla misura e agli impegni previsti.

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati in funzione delle azioni oggetto di contributo devono:

- presentare (o aver presentato) la richiesta di estirpo/reimpianto per le particelle oggetto del contributo;
- essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto (diritto in portafoglio);
- essere in possesso di un diritto di reimpianto trasferito;
- essere in possesso dell'autorizzazione al reimpianto anticipato; nel primo anno di applicazione delle presenti disposizioni è sufficiente la richiesta di reimpianto anticipato;
- presentare (o aver presentato) la richiesta di sovrainnesto per le particelle oggetto del contributo.

Alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui venga richiesto il pagamento a collaudo, i soggetti interessati devono obbligatoriamente già essere in possesso di un'autorizzazione al reimpianto (anche anticipato) o al sovrainnesto, salvo deroghe.

9. Vincoli

Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno 10 anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori.

I beneficiari sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, così come stabiliti dalla Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla riscossione del contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, pena la riduzione o l'azzeramento dell'importo percepito ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 479/2008.

I vincoli si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

10. Modalità tecniche

Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Piemonte in conformità all'Accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province Autonome del 25 luglio 2002. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

I vigneti oggetto di ristrutturazione e/o riconversione, al termine dell'intervento, devono risultare atti alla produzione di vini a Denominazione di Origine.

Sono ammessi a contributo gli interventi che comportano la realizzazione di vigneti con le forme di allevamento previste dai disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine. Non sono ammessi a contributo interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a:

- 3.000 ceppi/ettaro per forme di allevamento a controspalliera (guyot, cordone speronato),
- 1000 ceppi/ettaro per forme di allevamento a pergola in tutte le sue varianti,

fatte salve le limitazioni previste dai disciplinari di produzione dei vini.

Non sono ammessi a contributo interventi finalizzati al reimpianto di vigneti allevati a casarsa.

Non sono ammessi a contributo impianti per l'irrigazione.

Il sovrainnesto è consentito su vigneti di età pari o inferiore a 20 anni.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, idonei alla meccanizzazione parziale o totale. A quest'ultima condizione si può derogare in presenza di vigneti in zone di montagna, di cui al PSR 2007-2013, con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati.

Per vigneti con filari disposti a rittochino è obbligatorio l'inerbimento fin dal primo anno.

Le superfici vitate oggetto di intervento devono essere iscritte allo schedario viticolo, presente nell'Anagrafe agricola del Piemonte.

11. Superficie minima

La superficie minima oggetto della operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ammessa è fissata in 0,5 ettari.

Per le aziende che hanno una SAU vitata di almeno 1 ettaro la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari.

In progetti collettivi la superficie minima di intervento per ogni beneficiario è fissata in 0,3 ettari.

In presenza di vigneti in zone di montagna, di cui al PSR 2007-2013, con altitudine media superiore ai 500 m, o terrazzati o ciglionati la superficie minima di intervento è fissata in 0,1 ettari.

12. Determinazione dell'aiuto

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a) può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

- a1) autorizzazione al reimpianto anticipato; in tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine della terza campagna successiva a quella dell'impianto.
- a2) compensazione finanziaria.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito (punto a) qualora vengano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o l'azione venga realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

L'aiuto è erogato in modo forfettario rispetto alla superficie vitata che è definita in conformità dell'art. 75, par. 1, del regolamento (CE) n. 555/2008.

Non sono ammessi a contributo i lavori realizzati in tutto o in parte prima della approvazione, anche provvisoria, della domanda di aiuto. In deroga, le spese relative all'acquisto di materiale come paleria, barbatelle, fili, ancore e tiranti, possono essere sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

13. Definizione dei costi

Costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Nell'allegato 3 vengono individuati in maniera analitica i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, inseriti nel prezzario regionale alla sezione n. 18.04 "Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente - Agricoltura".

In particolare è specificato che in zone particolarmente difficili è riconosciuto un aumento dei costi fino al 30% di quelli definiti nel prezzario.

Ai vigneti ricadenti nelle aree di produzione delle DO Canavese e Carema sono riconosciuti dei costi superiori laddove i vigneti siano su terrazzamenti e abbiano forma di allevamento a pergola "tradizionale", poggiate su sostegni in muratura tronco conica.

Perdite di reddito

La determinazione delle perdite di reddito, dovute alla mancanza di produzione dei vigneti reimpiantati o sovrainnestati, è effettuata applicando alla resa media regionale delle uve (pari a 87,00 quintali di uva/ettaro), calcolata da AGEA sulla base delle dichiarazioni di raccolta delle uve, riferite al quinquennio 2003/2007, il prezzo medio di alcune delle principali uve regionali (60 euro), riferito al 2007/2008, come specificato nell'allegato 3, secondo i dati forniti da ISMEA per determinare il valore delle produzioni assicurabili ai sensi della legge n. 388/2000.

Tale perdita di reddito viene riconosciuta:

- per 2 anni nel caso in cui ci sia una mancata produzione dei vigneti dovuta ad interventi di estirpazione e reimpianto
- per 1 anno nel caso in cui ci sia una mancata produzione dei vigneti dovuta ad interventi (tipologie) di miglioramento delle tecniche di gestione (trasformazione delle forme di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni a controspalliera assurgente) o sovrainnesto.

Il quadro riepilogativo dei costi è il seguente:

Estirpazione:	2.200 euro
Reimpianto:	24.900 euro

Mancato reddito 1 anno:	5.200 euro
Estirpazione, reimpianto e mancato reddito :	37.600 euro
Sovrainnesto:	8.000 euro
Trasformazione delle forme di allevamento:	8.400 euro
Modifiche delle strutture di sostegno:	9.400 euro

Per i vigneti in zone di montagna, di cui al PSR 2007-2013, con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati i costi aumentano fino al 30%:

Estirpazione:	2.900 euro
Reimpianto:	32.300 euro
Mancato reddito 1 anno:	5.200 euro
Estirpazione, reimpianto e mancato reddito :	45.700 euro
Sovrainnesto:	10.400 euro
Trasformazione delle forme di allevamento:	10.900 euro
Modifiche delle strutture di sostegno:	12.200 euro
Reimpianto a Carema e Canavese(*)	97.200 euro

(*) con forma di allevamento a pergola “tradizionale”, poggiante su sostegni in muratura tronco conica

14. Definizione del sostegno

Tenuto conto dell'analisi dei costi riportata al punto precedente e del fatto che:

- il contributo non può superare il 50 % dei costi effettivi;
- l'indennizzo delle perdite di reddito non può superare il 100% della perdita;
- a livello regionale non si può superare l'importo medio del sostegno ad ettaro, fissato dal decreto ministeriale

vengono definiti i seguenti contributi massimi ad ettaro:

1. Contributo forfetario massimo ad ettaro

Codice azione	Tipologie				
		Estirpo	Mancato reddito	Impianto	Totale
A. 1 – B. 1	Estirpazione e reimpianto	600	600	8.000	9.200
A. 2 – B. 2	Reimpianto utilizzando un diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento	-	-	8.000	8.000
A. 3 – B. 3	Reimpianto anticipato	-	-	8.000	8.000
A. 4	Sovrainnesto	-	300	2.900	3.200
C. 1	Trasformazione delle forme di allevamento		300	3.500	3.800
C. 2	Modifiche delle strutture di sostegno			4.700	4.700

2. Contributo massimo forfetario ad ettaro per vigneti in zone di montagna, di cui al PSR 2007-2013, con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati.

Codice azione	Tipologie				
		Estirpo	Mancato reddito	Impianto	Tot
A. 1 – B. 1	Estirpazione e reimpianto	700	600	14.000	15.300
A. 2 – B. 2	Reimpianto utilizzando un diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento	-	-	14.000	14.000
A. 3 – B. 3	Reimpianto anticipato	-	-	14.000	14.000
A. 4	Sovrainnesto	-	300	3.200	3.500
C. 1	Trasformazione delle forme di allevamento		300	4.500	4.800
C. 2	Modifiche delle strutture di sostegno			6.000	6.000

3. Contributo massimo forfetario ad ettaro per vigneti ricadenti nei comuni della DO Carema e Canavese.

Codice azione	Tipologie				
		Estirpo	Mancato reddito	Impianto	Tot
A. 2 - B. 2	Reimpianto su vigneti con forma di allevamento a pergola “tradizionale”, poggiate su sostegni in muratura tronco conica	-	-	35.000	35.000

15. Priorità riconosciute

I requisiti di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

A ciascuna domanda verrà assegnato un punteggio complessivo ottenuto dalla somma dei punteggi riferiti all'azienda, richiedente e intervento.

A parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente più giovane.

- Riferite all'azienda

Criterio	Punti
Azienda che non ha presentato domanda di estirpazione a premio ai sensi del Reg. 479/08	20
Aziende i cui vigneti sono ubicati in zone di montagna, di cui al PSR 2007-2013, con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati	10
Azienda che applicano tecniche di produzione biologiche o azienda in fase di riconversione verso tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie	5
Aziende che applicano tecniche di produzione integrata riconosciute ai sensi delle normative comunitarie: azione 214.1 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte	5
Aziende che non hanno mai beneficiato di aiuti alla ristrutturazione e riconversione vigneti a decorrere dalla campagna 2000-2001	5

- Riferite al richiedente

Criterio	Punti
Imprenditore agricolo professionale (IAP) di età inferiore a 40 anni	15
Imprenditore agricolo professionale (IAP) donna	11
Imprenditore agricolo professionale (IAP)	10

Note

Per richiedente che rientri in 2 categorie vale il punteggio maggiore

- Riferite all'intervento

Criterio	Punti
Trasformazione del sistema di allevamento da vegetazione non assurgente in una controspalliera	15
Riconversione varietale per sovrainnesto	5

Note

In caso di interventi che comprendano differenti tipologie, il punteggio va riferito all'intervento che comporta un punteggio maggiore.

16. Graduatoria

Le domande presentate e risultate approvate andranno a costituire una graduatoria regionale.

Tali domande saranno ammesse al finanziamento secondo l'ordine di tale graduatoria fino al raggiungimento della dotazione finanziaria prevista nell'esercizio finanziario relativo alla campagna vitivinicola di riferimento. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre misure del Piano nazionale di Sostegno, potranno essere utilizzate per finanziare altre domande ammissibili attingendo dalla stessa graduatoria.

Per rispettare il contributo medio regionale ad ettaro, stabilito nel decreto ministeriale, potrà essere rideterminato l'importo dei singoli contributi, definiti al punto 15, secondo criteri oggettivi definiti con successivo atto dirigenziale del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

17. Pagamento

Gli aiuti vengono erogati al singolo conduttore di azienda agricola, anche in caso di progetti collettivi, ai sensi del DM 8/8/08.

Il pagamento del sostegno può essere anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo, dopo l'esecuzione di tutte le operazioni contemplate in domanda.

Il pagamento anticipato è disposto a condizione che :

- l'esecuzione dei lavori sia iniziata;
- il richiedente provveda alla costituzione di una polizza fideiussoria a favore dell'Organismo pagatore competente, pari al 120% dell'aiuto da erogare. A tale garanzia si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2220/1985.

18. Periodo di realizzazione

In caso di pagamento a collaudo l'esecuzione degli interventi deve essere realizzata entro il 31 marzo della campagna viticola in cui è stata presentata la domanda di contributo.

In caso di pagamento anticipato del sostegno è obbligatoria l'esecuzione delle operazioni entro il 31 luglio della seconda campagna viticola successiva alla campagna di pagamento dell'aiuto (con riferimento all'esercizio finanziario). In deroga tale scadenza può essere prorogata nei casi previsti dal regolamento (CE) 555/2008.

19. Controlli

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Piemonte, AGEA Coordinamento e l'Organismo pagatore competente, nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

In caso di pagamento anticipato la polizza è svincolata entro sette mesi dalla data di presentazione della documentazione predisposta secondo le modalità impartite da Agea Coordinamento.

20. Varianti

Sono consentite, previa autorizzazione, variazioni della domanda, escluse variazioni delle tipologie d'intervento, che saranno definite con successivi atti del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura.

21. Demarcazione con PSR

Con la DGR n. 73-7442 del 12/11/2007 e s.m.i. è stato adottato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Piemonte. Tale documento è ancora da adeguare rispetto al regolamento (CE) n. 479/2008, ciononostante attualmente sono esclusi dal finanziamento della Misura 121 del PSR sia i nuovi impianti che i reimpianti di vigneti, come definito dalle disposizioni di cui ai punti 3) Campo di applicazione ed azioni - (“...non saranno pertanto ammessi al sostegno interventi di ammodernamento aziendale che abbiano per effetto l'aumento della superficie vitata dell'azienda richiedente....”) e 7) Tipi di investimento (materiali ed immateriali) ammessi – (“... non sono ammissibili investimenti per il reimpianto di colture annuali e pluriennali...”) della Misura stessa.

22. Disposizioni finali

Con successivi atti del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura verranno fissate, d'intesa con l'Organismo pagatore competente, le disposizioni relative ai controlli amministrativi e all'istruttoria delle domande, ai controlli in loco, ai pagamenti, ai controlli ex post, nonché alle modalità gestione dei riesami, delle decadenze nonché dei recuperi.